

COMUNICATO N. 169/DIV – 27 FEBBRAIO 2024

169/521

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 23, 24, 25 e 26 FEBBRAIO 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 23, 24, 25 e 26 Febbraio 2024

9ª Giornata ritorno

GIRONE A

ALESSANDRIA
FIORENUOLA
GIANA ERMINIO
L.R. VICENZA
LEGNAGO SALUS
NOVARA
PADOVA
PERGOLETTESE
PRO PATRIA
PRO SESTO

ALBINOLEFFE
VIRTUS VERONA
LUMEZZANE
TRIESTINA
ATALANTA U23
MANTOVA
ARZIGNANO V.
PRO VERCELLI
RENATE
TRENTO

0-1
1-1
2-1
2-0
1-1
1-1
4-0
3-0
1-3
0-1

GIRONE B

ANCONA
CARRARESE
CESENA
OLBIA
PERUGIA
PESCARA
PONTEDERA
RECANATESE
SPAL
VIRTUS ENTELLA

RIMINI
SESTRI LEVANTE
PINETO
GUBBIO
JUVENTUS NEXT GEN
LUCCHESI
TORRES
VIS PESARO
AREZZO
FERMANA

1-3
5-1
2-0
1-2
2-0
1-0
1-2
1-0
0-0
1-1

GIRONE C

ACR MESSINA
BENEVENTO
CASERTANA
FOGGIA
JUVE STABIA
LATINA
MONTEROSI TUSCIA
POTENZA
TARANTO
VIRTUS FRANCAVILLA

PICERNO
SORRENTO
BRINDISI
CROTONE
TURRIS
AUDACE CERIGNOLA
AVELLINO
GIUGLIANO
CATANIA
MONOPOLI

2-2
4-0
2-1
2-1
1-0
2-2
1-1
1-0
1-0
0-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 26 e 27 Febbraio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito

integralmente si riportano:

"

GARE DEL 23, 24, 25 e 26 FEBBRAIO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nova giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CARRARESE, CESENA, CROTONE, FOGGIA, JUVE STABIA, LATINA, L.R. VICENZA, PERUGIA, RIMINI, RECANATESE, SESTRI LEVANTE, SPAL, SORRENTO, TARANTO, TRIESTINA, VIRTUS FRANCAVILLA e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 3.500,00

POTENZA

A) per avere, al 33° minuto del secondo tempo, i suoi raccattapalle, tenuto un comportamento non corretto, facendo mancare dal recinto di gioco i palloni in dotazione e costringendo l'Arbitro a interrompere la gara per circa un minuto in attesa che venisse recuperato un pallone utile alla ripresa del gioco;

B) per avere, dopo la verifica dei fatti sub A), i suoi raccattapalle ritardato la ripresa del gioco, restituendo il pallone in modo lento, non adempiendo agli inviti formulati dal commissario di campo, così provocando la reazione dei componenti della panchina avversaria e creando un clima di tensione con i tesserati avversari;

C) per avere, alcuni suoi sostenitori, posizionati dietro le ringhiere all'altezza della linea mediana, dal 4° minuto del secondo tempo in poi, in occasione dell'espulsione di un proprio giocatore, proferito numerose frasi offensive e minacciose nei confronti dell'Assistente Arbitrale n. 2 e per aver indirizzato numerosi sputi verso quest'ultimo attingendolo più volte sulla testa, sulle spalle e sulle scarpe.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutata la particolare odiosità delle condotte poste in essere, le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. c.c.).

AMMENDA € 2.000,00

FOGGIA per avere, i suoi sostenitori (circa il 50%) posizionati nel Settore Curva Sud, al 12° minuto del primo tempo, per dieci volte, intonato cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità della condotta tenuta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.000,00

BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. all' 11° e 62° minuto della gara, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;

2. al 62° e 86° minuto della gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

CASERTANA

A) per l'indebita presenza, al 94° minuto della gara, in occasione della segnatura di una rete da parte della propria Squadra, e al termine della gara, di soggetti identificati e non identificati ma riconducibili alla Società nel recinto di gioco per festeggiare con la propria Squadra;

B) per indebita presenza, nella zona antistante gli spogliatoi di numerosi soggetti non identificati ma riconducibili alla società.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

PESCARA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 46° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;

B) per l'indebita presenza, a fine partita, di un soggetto non identificato, all'interno del recinto di gioco nella pista di atletica il quale, mentre era in corso una contestazione da parte della tifoseria a carico del Presidente del Pescara, si dirigeva verso la recinzione facendo gesti provocatori verso i tifosi determinando così, con tale condotta, la reazione degli stessi che si avvicinavano alla vetrata e lanciavano una bottiglietta d'acqua nel recinto di gioco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli

organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 800,00

JUVE STABIA

A) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti, a causa dell'uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati nonostante i ripetuti richiami da parte dell'Arbitro;

B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio del secondo tempo di due minuti, a causa dell'uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati nonostante i ripetuti richiami da parte dell'Arbitro.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e i numerosi precedenti specifici a carico della società sanzionata (r. Arbitrale, r. c.c.).

L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. durante l'ingresso in campo delle squadre, due fumogeni nel recinto di gioco e due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze;

2. al 13° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00

LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, all'8° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 400,00

AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver acceso, al 1°, 3° e 25° minuto del primo tempo e al 20° e 44° minuto del secondo tempo, cinque fumogeni nel proprio Settore provocando la bruciatura di sei seggiolini.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura dei seggiolini e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 300,00

ATALANTA U23 per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti, a causa dell'uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).

GIUGLIANO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO L' 8 MARZO 2024 ED EURO 500,00 DI AMMENDA

LOVISA MATTEO

(JUVE STABIA)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Squadra Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina e pronunciava una frase irrispettosa nei confronti della stessa e un'espressione blasfema per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO L' 8 MARZO 2024

LOLAICO GIUSEPPE

(POTENZA)

per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei componenti della panchina avversaria, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica manifestando dissenso nei loro confronti e sbattendo a terra una cartellina che teneva in mano in segno di protesta.

Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO L' 8 MARZO 2024

D'AGOSTINO GIUSEPPE

(CASERTANA)

per avere, al 94° minuto della gara, in occasione della segnatura di una rete da parte della propria Squadra, fatto accesso indebitamente nel recinto di gioco, nonostante non fosse inserito in distinta, e

per aver percorso la pista d'atletica a ridosso della Tribuna Centrale per festeggiare la segnatura della rete e incitare il pubblico presente.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r. c.c.).

BALDRIGHI LUCA (FIOREZZUOLA)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si recava davanti agli spogliatoi e pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti, per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti.

AMMENDA € 500,00

PERACCHI IVANO (ALBINOLEFFE)

per avere tenuto un comportamento non corretto, in quanto forniva all'Allenatore ARCERI SIMONE le indicazioni tecniche comunicategli dall'Allenatore squalificato LOPEZ GIOVANNI, sia mediante l'ascolto di messaggi vocali tramite il proprio cellulare che verbalmente, così concorrendo nella violazione dell'art. 21, comma 9, C.G.S.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 21, comma 9, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MODESTO FRANCESCO (ATALANTA U23)

per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della propria Squadra, si alzava dalla panchina e si dirigeva verso i componenti della panchina avversaria ponendo in essere gesti provocatori nei loro confronti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1).

SALA ALBERTO (GIANA ERMINIO)

per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, nonostante i precedenti richiami, protestava reiteratamente pronunciando frasi irrispettose ed offensive nei loro confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LOPEZ GIOVANNI (ALBINOLEFFE)

per avere, durante l'incontro, in più occasioni diretto la squadra mediante disposizioni tecniche fornite dalla Tribuna, sia mediante l'uso di un telefono cellulare che verbalmente, nonostante fosse squalificato,

in violazione dell'art. 21, comma 9, C.G.S. In particolare, il Sig. LOPEZ GIOVANNI comunicava con il Sig. PERACCHI IVANO il quale, a sua volta, riportava le indicazioni direttamente all'Allenatore ARCERI SIMONE.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S. in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

AMMENDA € 500,00

ARCECI SIMONE (ALBINOLEFFE)
per avere ricevuto, per il tramite del dirigente PERACCHI IVANO disposizioni tecniche dall'Allenatore LOPEZ GIOVANNI nonostante fosse squalificato, così concorrendo nella violazione dell'art. 21, comma 9, C.G.S.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

PAGLIUCA GUIDO (JUVE STABIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GRECO ALFONSO (TORRES)

AMMONIZIONE (III INFR)

BIANCHINI GIUSEPPE (ARZIGNANO VALCHIAMPO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MARCHIONNI MARCO (POTENZA)
GALLO FABIO (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

FOTI PAOLO (LATINA)
SCAZZOLA CRISTIANO (MONTEROSI TUSCIA)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

GIUA CARLO (OLBIA)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto pronunciava frasi ingiuriose e irrispettose nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI NUZZO ANGELO (CASERTANA)

per avere, al 94° minuto della gara, in occasione della segnatura di una rete da parte della propria Squadra, consentito l'accesso al recinto di gioco, mediante l'apertura del cancello d'ingresso posto al lato sinistro della Tribuna, di alcune persone identificate e di altre non identificate, ma riconducibili alla Società; al termine della gara, altri soggetti non identificati, penetravano sempre dal medesimo varco e entravano sul terreno di gioco per festeggiare la vittoria della Squadra.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (1 INFR)

DE VEZZE DANIELE (AUDACE CERIGNOLA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MASTROIANNI FERDINANDO (LATINA)

per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone distante, lo colpiva con una manata al volto facendolo cadere a terra.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo, il tipo di colpo inferto e la perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco (r. IV Ufficiale).

MOSCATI MARCO (LUMEZZANE)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con una manata al volto senza provocare conseguenze dannose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che il gioco era fermo e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo e, dall'altra parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario (r. Assistente Arbitrale n.2).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BIANCU ROBERTO (OLBIA)

per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, a seguito dell'assegnazione di un calcio di rigore per la Squadra avversaria, si avvicinava a brevissima distanza a quest'ultimo e pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti e un'espressione blasfema per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi

enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

TONTI ALESSANDRO

(PINETO)

per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

PODDA LORENZO

(SESTRI LEVANTE)

per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di colpire il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all'altezza del petto, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MASETTI LORENZO

(AREZZO)

DE CRISTOFARO ANTONIO

(AVELLINO)

ASENCIO MORAES RAUL JOSE

(POTENZA)

SCHIATTARELLA PASQUALE

(POTENZA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

CIANCIO SIMONE

(ALESSANDRIA)

PASTINA CHRISTIAN DIEGO

(BENEVENTO)

VAN RANSBEECK KENNETH

(LEGNAGO SALUS)

MOTOLESE MATTIA

(OLBIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FIRENZE MARCO

(ACR MESSINA)

SACO COLI

(ANCONA)

RISALITI GIACOMO

(AREZZO)

DAVI FEDERICO

(ARZIGNANO VALCHIAMPO)

ARMELLINO MARCO

(AVELLINO)

ERCOLANI LUCA

(FOGGIA)

MAROTTA MATTEO

(GIANA ERMINIO)

CALDORE MARCO

(GIUGLIANO)

ROMANO ANTONIO

(GIUGLIANO)

ERCOLANO EMANUEL

(LATINA)

RANIERI ROBERTO

(NOVARA)

MONTEBUGNOLI MATTEO

(OLBIA)

NANNI NICOLA

(OLBIA)

TUNJOV GEORGI
SANNIPOLI DANIEL
FIETTA GIOVANNI
PANE MASSIMILIANO

(PESCARA)
(PINETO)
(PRO PATRIA)
(SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

ROTA ARENSI
PANICO GIUSEPPE ANTONI
MISURACA GIANVITO
FERRANTE LORENZO
DI LIVIO LORENZO
TUMBARELLO GIORGIO
DI MUNNO ALESSANDRO
MEGELAITIS LINAS
MAZZOLO FRANCESCO

(ALESSANDRIA)
(CARRARESE)
(FERMANA)
(GIANA ERMINIO)
(LATINA)
(LUCCHESE)
(NOVARA)
(RIMINI)
(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SOLER PINO IAN
BOUAH DEVID EUGENE
KARGBO AUGUSTUS
OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO
NELLI JACOPO
SORZI MATTEO
DIMARCO CHRISTIAN
MUHAREMOVIC TARIK
SABBIONE ALESSIO
VITERITTI ORLANDO
DE MARCO ANTONINO
NDRECKA ANGELO
SARZI PUTTINI DANIELE
ESPOSITO GIANLUCA
LA MONICA GIUSEPPE
FABBRO MICHAEL
VITTURINI DAVIDE
MORETTI LORENZO
STRUNA ALJAZ
TOMASELLI GIACOMO
VALDIFIORI MIRKO

(ALESSANDRIA)
(CATANIA)
(CESENA)
(CESENA)
(FIORENZUOLA)
(FIORENZUOLA)
(GUBBIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LUCCHESE)
(MONOPOLI)
(PESCARA)
(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(SORRENTO)
(TARANTO)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (XII INFR)

ILLANES MINUCCI JULIAN
VANO MICHELE
GUIU VILANOVA BERNAT

(CARRARESE)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PERGOLETTESE)

AMMONIZIONE (XI INFR)

DI PAOLA MANUEL

(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

GYABUAA MANU EMMANUEL
SGARBI LORENZO
SCIACCA GIACOMO MICHELE
MOTOC ANDREI
TONINELLI DARIO
IOTTI ILARIO
CALVANO SIMONE
FERRARA ANTONIO
MALOMO ALESSANDRO

(ATALANTA U23)
(AVELLINO)
(CASERTANA)
(LEGNAGO SALUS)
(PRO SESTO)
(PRO VERCELLI)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SETTEMBRINI ANDREA
PINTO DANIELE
HASA LUIS
BRIGNANI FABRIZIO
LANGELLA CHRISTIAN
CARRARO MARCO
CAPPELLETTI DANIEL
SANGALLI MATTIA RONALD
CELEGHIN ENRICO

(AREZZO)
(GIANA ERMINIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(MANTOVA)
(RIMINI)
(SPAL)
(TRENTO)
(TRENTO)
(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

D'ANDREA FILIPPO
ZANELLATO NICCOLO'
SCORZA CHRISTIAN
ALBERTI THOMAS
MARTIC MANUEL
VIERO FEDERICO
PISANO EROS
LA ROSA LUCA UMBERTO
JAOUHARI ZAID
MEZZONI FRANCESCO
IGNACCHITI LORENZO
RABBI SIMONE
RADA ARMAND
PETERMANN DAVIDE

(AUDACE CERIGNOLA)
(CROTONE)
(FERMANA)
(FIORENZUOLA)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(LUMEZZANE)
(OLBIA)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PONTEDERA)
(SPAL)
(TRENTO)
(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (III INFR)

ANTONIAZZI MANUEL
GEMIGNANI ANDREA

(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)

BERTO GABRIELE	(ATALANTA U23)
BONFANTI GIOVANNI	(ATALANTA U23)
SANTI PIETRO	(FERMANA)
CORNO LORENZO	(GIANA ERMINIO)
ZACCHI GIOELE	(GIANA ERMINIO)
D'ORAZIO LUDOVICO	(LATINA)
GALUPPINI FRANCESCO	(MANTOVA)
DEZI JACOPO	(PADOVA)
DONNARUMMA ANTONIO	(PADOVA)
FAVALE GIULIO	(PADOVA)
FERRI DAVIDE	(PRO PATRIA)
PITOU JONATHAN HUGO	(PRO PATRIA)
TOCI ELJON	(PRO SESTO)
CARPANI GIANLUCA	(RECANATESE)
LORA FILIPPO	(TORRES)
SACCANI MATTEO	(TURRIS)
DUTU EDUARD	(VIRTUS FRANCAVILLA)
CETER VALENCIA DAMIR	(VIRTUS VERONA)
MATTIOLI ALESSANDRO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

ZUNNO MARCO	(ACR MESSINA)
ARRIGHINI ANDREA	(ALBINOLEFFE)
MUNARI DAVIDE	(ALBINOLEFFE)
ZANON SIMONE	(CARRARESE)
MATESE MATTIA	(CASERTANA)
FELIPPE NASCIMENTO LUCAS	(CROTONE)
GIGLIOTTI GUILLAUME RENE	(CROTONE)
GIRON MAXIME FRANCOIS	(CROTONE)
DE SIMONE LUCA	(FOGGIA)
ODJER MOSES	(FOGGIA)
SILVESTRO ALESSANDRO	(FOGGIA)
BUMBU JONATHAN	(GUBBIO)
ROLFINI ALEX	(L.R. VICENZA)
BARADJI MOUSSA	(LEGNAGO SALUS)
SCARSELLA FABIO	(MONTEROSI TUSCIA)
SCAPPINI STEFANO	(NOVARA)
BARITI DAVIDE	(PERGOLETTESE)
MILANI LORENZO	(PESCARA)
ALASTRA FABRIZIO	(POTENZA)
HADZIOSMANOVIC CRISTIAN	(POTENZA)
MINELLI ALESSANDRO	(PRO PATRIA)
NEPI ALESSIO	(PRO VERCELLI)
VIMERCATI ALESSANDRO	(RENATE)
VITIELLO ANTONIO	(SORRENTO)
PANELLI TOMMASO	(TURRIS)
GASBARRO ANDREA	(VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

ROSAFIO MARCO	(ACR MESSINA)
VIENTIN SANTIAGO GUIDO	(AUDACE CERIGNOLA)
CORAZZA SIMONE	(CESENA)
DI GESU' ENRICO SALVATOR	(FIOREZZUOLA)
TENKORANG JOSHUA	(FOGGIA)
DESOGUS JACOPO	(GUBBIO)
DJIBRIL MALIK	(LUCCHESI)
BARLOCCO LUCA	(MONOPOLI)
DE PAOLI ANDREA	(MONOPOLI)
CRIVELLO ROBERTO	(MONTEROSI TUSCIA)
DI RENZO ALESSANDRO	(MONTEROSI TUSCIA)
EUSEPI UMBERTO	(MONTEROSI TUSCIA)
KERRIGAN LIAM	(NOVARA)
PETRELLA MIRCO	(PRO VERCELLI)
ROJAS ZAMORA LUIS JOSE ESTEB	(PRO VERCELLI)
RUTIGLIANO CARLO MATTIA	(PRO VERCELLI)
SHIBA CRISTIAN	(RECANATESE)
MALAGRIDA LORENZO	(RIMINI)
CLEMENZA LUCA	(SESTRI LEVANTE)
SIATOUNIS ANTONIOS	(VIRTUS ENTELLA)
MANFRIN GIANNI	(VIRTUS VERONA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 27 Febbraio 2024

IL PRESIDENTE

Matteo Marani